



COMUNE DI SERRAMANNA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 4 - REG. GEN.: 5
Del 26/01/2022

OGGETTO:

Provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la interruzione della circolazione sul "Ponti Nou" a tutela dell'incolumità pubblica.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



ORDINANZA SINDACALE N. / 4 - REG. GEN.: 5
Del 26/01/2022

OGGETTO: Provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la interruzione della circolazione sul “Ponti Nou” a tutela dell’incolumità pubblica.

IL SINDACO

Premesso che:

- all’interno del territorio comunale insiste un’infrastruttura di attraversamento viabile del fiume Mannu meglio conosciuta come Ponti Nou, realizzato in occasione della costruzione degli argini del fiume Mannu e di un tratto dell’affluente torrente Leni, intorno alla fine degli anni '50;
- In specifico, trovasi al termine della strada comunale via San Leonardo è presente il viadotto che scavalca il Fiume Mannu in corrispondenza delle coordinate 39°25'11.35"N, 8°54'36,71"E, che consente il transito alla zona ovest del paese oltre il fiume e conduce, attraverso le strade comunali Mazzaloi e Casteddu, alla S.S. 196 Villasor – Villacidro. La strada ha una forte densità di traffico veicolare: automobili, autocarri e soprattutto mezzi agricoli.
- in generale, i dati sullo “stato di salute” delle reti viarie italiane non sembrano essere particolarmente confortanti, e all’indomani del crollo del ponte Morandi, il più eclatante e tragico, gli addetti ai lavori hanno dato possibili spiegazioni della precarietà di queste infrastrutture, e in effetti ci sono alcuni punti fermi: i ponti e i viadotti italiani sono stati costruiti per la maggior parte tra gli anni '50 e '60 del secolo scorso, quindi hanno **superato la loro durata di vita**. In più il metodo di costruzione è stato replicato più volte, con un **impiego prevalente del cemento**. Questo materiale è servito per coprire e così proteggere l’anima in metallo delle strutture, impedendone l’ossidazione; tuttavia anche il rivestimento ha una sua scadenza e necessita di una **manutenzione periodica**. Gli agenti atmosferici – l’acqua in primo luogo – che iniziano a penetrare all’interno della struttura favoriscono la corrosione delle parti in acciaio e in sostanza, l’usura dello scheletro portante in metallo. L’impiego del cemento è inoltre “sbilanciato” rispetto a quello del metallo. Infatti all’epoca della costruzione delle reti viarie, la produzione di acciaio in Italia era insufficiente a causa delle sanzioni post-belliche. Da ultimo, nella progettazione di ponti e viadotti non si è tenuto conto di elementi la cui importanza sarebbe emersa successivamente: il consistente aumento del traffico veicolare, la scarsa conoscenza dell’epoca dell’interazione fra materiali diversi, nonché degli effetti dell’inquinamento e del clima sulla corrosione degli stessi;
- tali osservazioni hanno indotto questo Ente ad un’attenta e scrupolosa verifica delle condizioni di sicurezza del Ponti Nou;
- in particolare, a seguito dei primi risultati delle indagini geometriche e sui materiali, ancora in corso di effettuazione da parte di ditta specializzata, è stato conferito l’incarico di *“Analisi strutturale e verifica idoneità statica dell’infrastruttura di attraversamento viabile di competenza comunale Ponti Nou sul Flumini Mannu”*;

Preso atto della relazione del tecnico incaricato in merito alla prima valutazione della sicurezza in ordine alla capacità portante dei pulvini, che ad un esame visivo dell’opera nel suo complesso

appaiono gli elementi maggiormente ammalorati, la quale conclude come segue: **“ L’opera non è quindi in grado di sopportare in sicurezza alcun carico mobile. Allo stato attuale della conoscenza si consiglia la chiusura al traffico in attesa del completamento degli studi e degli interventi di messa in sicurezza dell’opera.”;**

Atteso che l'attraversamento del fiume è stato di vitale importanza in tutti i tempi, poiché buona parte del territorio si trova, rispetto al centro abitato, al di là del fiume dove si trovano colture orticole, frutteti, pascoli, e numerose abitazioni private, oltre ad un impianto industriale per la produzione e la distribuzione all'ingrosso di gas compressi e liquefatti e quindi ad alto rischio, e tre pozzi con relativi sistemi di pompaggio per la distribuzione della risorsa idrica a circa 4000 utenze tra cui scuole, centro dialisi e ricoveri per anziani;

Considerato tuttavia che è necessario che il collegamento tra le due parti del territorio avvenga in condizioni di assoluta sicurezza;

Ritenuto che il principio di precauzione ed un adeguato bilanciamento degli interessi conducano a riconoscere preminenza alla tutela dell'incolumità pubblica, tale da giustificare la compressione di altri interessi pubblici pure ugualmente meritevoli di tutela;

Tenuto conto che l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada:

- a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Tenuto altresì conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione,....”;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 17 Reg. Generale – n. 8 Sindacale del 20.4.2020 recante ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. Limitazione Traffico Viadotto “Ponti Nou”;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 1567 del 26.1.2022 che giudica necessario ed improrogabile interdire il transito nel viadotto Ponti Nou nelle more della conclusione delle indagini sperimentali e prove di carico su impalcati da ponte attualmente in corso e della

successiva esecuzione del più opportuno intervento di messa in sicurezza, ovvero dell'avvio della procedura per il rifacimento della struttura;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura del ponte alla circolazione veicolare e pedonale;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

la interdizione completa al traffico veicolare e pedonale in entrambe le direzioni di marcia lungo il "Ponti Nou";

DISPONE

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dalla data odierna e sino alla cessazione della situazione di pericolo;

demanda

al Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Andrea Atzeni, di procedere in merito per quanto per quanto di propria competenza;

al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto, nei termini da esso previsti;

informa

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella area di transito interdetta in entrambi i sensi di marcia;

b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;

c) sia comunicata al Corpo di Polizia Locale;

d) sia comunicata:

- alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
- all'Assessorato Enti Locali della RAS;
- all'Assessorato Lavori Pubblici della RAS;
- alla Prefettura – UTG di Cagliari;
- al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- alla Provincia Sud Sardegna;
- all'ANAS;
- alla Direzione Generale della Protezione civile Regione Sardegna;
- alla locale stazione dei Carabinieri;
- al Comandante dei Vigili del Fuoco;
- al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Comando di Sanluri;
- all'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna;
- al Distaccamento della Polizia Stradale di Sanluri;
- alla Compagnia Barracellare;
- alla ditta Fiamma 2000 S.p.a.;
- alla Guardia di Finanza – Tenenza di Sanluri;
- all'ARST;
- alle associazioni degli agricoltori e degli allevatori;
- all'Ente Acque della Sardegna;
- al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;
- a tutti i Comuni confinanti;

Data, 26.01.2022

Il Sindaco
Dott. Gabriele Littera